

SENTENZA N. 386 DEL 01/03/2011 - TAR TOSCANA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 201 del 2009,
proposto dal sig.

ZZZZZ/GGGGG, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Capaccioli e con domicilio normativamente stabilito presso la Cancelleria del T.A.R., in Firenze, via Ricasoli n. 40

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Prato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati presso gli Uffici di questa, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Questore di Prato, Cat. A12 2008/Immigr. Prot. Nr. 101/2008, del 21 ottobre 2008 e notificato in data 20 novembre 2008, recante revoca della carta di soggiorno per motivi di lavoro autonomo n. C 366646 rilasciata al ricorrente dalla Questura di Prato in data 30 maggio 2004, con validità indeterminata.

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Prato;

Viste la relazione e la documentazione depositate dalla Questura di Prato;

Vista l'ordinanza n. 157/2009 del 20 febbraio 2009, con cui è stata accolta l'istanza cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell'udienza pubblica del 4 gennaio 2011 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, sig. ZZZZZ/GGGGG, espone di aver chiesto in data 12 febbraio 2008 l'aggiornamento della carta di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, rilasciatagli dalla Questura di Prato in data 30 maggio 2004 ed avente validità a tempo indeterminato.

1.1. Il Questore di Prato, preso atto che il richiedente risultava condannato dal Tribunale di Prato, con sentenza divenuta irrevocabile il 2 novembre 2005, per il reato di ricettazione, e che, inoltre, a carico dello stesso pendevano tre denunce con rinvio a giudizio per violazione della normativa che regola la sua attività imprenditoriale, con decreto Cat. A12 2008/Immigr. Prot. Nr. 101/2008 del 21 ottobre 2008 disponeva la revoca della carta di soggiorno rilasciata allo straniero.

1.2. Avverso il provvedimento di revoca è insorto l'esponente, impugnandolo con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione.

1.3. A supporto del gravame ha dedotto, con un unico motivo, le doglianze di eccesso di potere e di violazione di legge, in relazione all'articolo 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, nel testo scaturente dalle modifiche seguite alla direttiva n. 2003/109/CE. In sostanza, lo straniero lamenta che con il decreto gravato il Questore di Prato avrebbe applicato la previgente disciplina in tema di carta di soggiorno (divenuta permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), secondo cui, in presenza di una condanna per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 c.p.p., la P.A. avrebbe dovuto provvedere automaticamente alla revoca della carta di soggiorno. Prova di ciò sarebbe il richiamo, da parte del predetto decreto, all'articolo 9, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, che, nel testo previgente, disponeva la revoca, appunto, della carta di soggiorno in caso di condanna per un reato ex articoli 380 e 381 c.p.p., mentre nel testo attualmente in vigore ha tutt'altro oggetto. In tal modo, però, sarebbe stata violata la vigente disciplina, dettata dal successivo comma 4 dell'articolo 9 cit., che impone di far precedere la revoca della carta di soggiorno da una valutazione sulla durata del soggiorno del cittadino straniero nel territorio nazionale e sul suo inserimento sociale, familiare e lavorativo: infatti, tale valutazione sarebbe stata del tutto omessa. Ove, invece, si ritenesse che il decreto impugnato abbia considerato i succitati elementi, sarebbe ugualmente illegittimo, perché la valutazione in discorso avrebbe dovuto portare ad un esito favorevole al richiedente: quest'ultimo, infatti, risiede in Italia dal 1990, ha una famiglia con tre figli, ha una fissa e stabile attività lavorativa con un reddito annuo, per il 2007, di € 32.352,00 ed è stato condannato per un reato di scarso rilievo ed allarme sociale (ricettazione di un motorino), peraltro commesso nell'aprile del 1996. Né potrebbero rilevare eventuali denunce a suo carico, di cui, comunque, il certificato dei carichi pendenti non reca traccia.

2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura di Prato. La predetta Questura ha trasmesso una relazione sui fatti di causa, con documentazione allegata, da cui emergerebbe che, a carico dello straniero, sussistono indizi di gravi violazioni circa la tenuta dei conti e delle merci e circa i movimenti di denaro, in particolare per la segnalazione di molti trasferimenti, ad opera dello straniero in favore della moglie, di denaro contante, in un breve lasso di tempo, per un ammontare complessivo assai ingente, non giustificato dalle posizioni finanziarie e/o attività commerciali.

2.1. Nella Camera di consiglio del 19 febbraio 2009 il Collegio, ritenuto ad un sommario esame che la P.A. non pareva aver tenuto nella debita considerazione la necessità di eseguire una valutazione complessiva sull'inserimento sociale e la pericolosità del ricorrente, ed evidenziata l'impossibilità, per il Collegio stesso, di vagliare motivazioni postume, per di più non contenute in un formale atto difensivo, con ordinanza n. 157/2009 ha accolto l'istanza cautelare.

2.2. All'udienza pubblica del 4 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. In una recente decisione, resa su un precedente che presenta molteplici analogie con il caso ora in esame (T.A.R. Toscana, Sez. II, 31 marzo 2010, n. 884), questa Sezione ha già osservato che, ove sia presentata l'istanza di rilascio della carta di soggiorno, l'articolo 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.lgs. n. 3/2007, ai fini della valutazione della pericolosità dello straniero non ritiene sufficiente la sussistenza di condanne per i reati previsti dall'articolo 380 c.p.p., né, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 c.p.p., ma impone di considerare, altresì, la durata del soggiorno dello straniero, nonché il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo. Il medesimo discorso deve farsi anche quando, come nella fattispecie per cui è causa, sia presentata l'istanza di aggiornamento della carta di soggiorno, e ciò tanto più perché in detta fattispecie la P.A. non solamente ha respinto l'indicata istanza, ma ha anche proceduto alla revoca della carta di soggiorno. A tal proposito, anzi, la più recente giurisprudenza (C.d.S., Sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3760; id., 5 ottobre 2010, n. 7286) ha affermato che il procedimento di autotutela volto a rimuovere il titolo abilitante lo straniero alla permanenza sul territorio nazionale, per vizi di legittimità dello stesso, ha carattere discrezionale e deve, perciò, tener conto di tutte le circostanze rilevanti nel caso di specie, con particolare riguardo all'effettiva sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione dell'atto stesso, non potendo siffatto interesse coincidere con quello al mero ripristino della legalità violata.

3.2. Tanto premesso, nel caso di specie il Questore ha adottato il provvedimento gravato sulla base dell'esistenza, a carico dello straniero, di una condanna irrevocabile per il reato di ricettazione, e di alcune denunce, richiamando nel corpo del provvedimento l'articolo 9, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, peraltro nella versione anteriore alle modifiche apportate con il d.lgs. n. 3/2007. È, dunque, pacifico che la P.A. abbia basato la propria determinazione, in via esclusiva, sull'esistenza della condanna e delle denunce sopra rammentate, senza operare nessuna valutazione della durata del soggiorno dello straniero sul territorio dello Stato, né del suo inserimento sociale e lavorativo. Di qui la fondatezza del gravame (cfr., ex plurimis, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 15 settembre 2009, n. 2285). A ben vedere, è proprio il richiamo all'articolo 9, comma 3, del d.lgs. n. 286 cit. ad essere sintomatico dell'errore della P.A.: infatti, nel testo di detta disposizione in vigore fino alle modifiche del 2007 era effettivamente prevista quale condizione ostativa al rilascio della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) allo straniero, il fatto che nei confronti di quest'ultimo fosse stato disposto il giudizio per taluni dei delitti ex articolo 380 c.p.p., o, limitatamente a quelli non colposi, ex articolo 381 c.p.p., ovvero emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo l'intervento di una pronuncia di riabilitazione (cfr. C.d.S., Sez. VI, 22 maggio 2007, n. 2592, che infatti menziona l'articolo 9, comma 3, cit. "nel testo vigente alla data di adozione dell'atto impugnato" e cioè, nella fattispecie ivi esaminata, al 28 giugno 2004). Deve, però, ribadirsi che con le modifiche apportate all'articolo 9 cit. dal d.lgs. n. 3/2007, ed in specie con il nuovo testo dell'articolo 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 - in vigore all'epoca dell'adozione del provvedimento impugnato - la disciplina è totalmente mutata nel senso prima riportato, dovendosi ora escludere che le condanne per i reati succitati abbiano valenza automaticamente ostativa al rilascio del titolo e determinino, altrettanto automaticamente, la revoca

del titolo in precedenza ottenuto
(T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 884/2010, cit.).

3.3. Quanto, infine, agli ulteriori elementi indicati nella relazione sui fatti di causa depositata dalla Questura di Prato, in particolare per il possesso da parte dello straniero di ingenti somme di denaro, sproporzionate rispetto alle attività di cui è titolare e trasferite alla moglie - secondo la Questura - onde evitare l'obbligo di emersione del denaro de quo sulla contabilità della ditta, non potendosene giustificare la provenienza, il Collegio non sottovaluta certo la rilevanza e gravità di siffatti indizi. E tuttavia, poiché si tratta di elementi di cui non vi è traccia nel provvedimento gravato, non rimane al Collegio - in adesione all'orientamento espresso in sede cautelare - che considerarli alla stregua di un'integrazione postuma della motivazione, per giurisprudenza consolidata (cfr., da ultimo, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 dicembre 2010, n. 4550; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 2 dicembre 2010, n. 14222; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 1 luglio 2010, n. 2691) inammissibile. Ma ciò non toglie che di tali elementi la P.A. possa tener conto in sede di eventuale riesame della pratica, nel rispetto di tutte le garanzie formali e sostanziali che l'ordinamento accorda ai privati coinvolti dall'operato della P.A..

4. In definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto, disponendosi, per l'effetto, l'annullamento del provvedimento impugnato.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Sezione Seconda - così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per conseguenza, annulla il provvedimento con esso impugnato.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di spese ed onorari di causa, che liquida in misura forfettaria in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), più gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 4 gennaio 2011, con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Ivo Correale, Primo Referendario

Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA - Il 01/03/2011

(Articolo 89, co. 3, codice processo amministrativo)